



COMUNE DI GAMBOLO'

Provincia di Pavia

Data stampa 30-06-2021

COPIA
Codice Comune: 11205

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 30-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021 ED INTERVENTI EMERGENZA COVID

Adunanza Pubblica, sessione Ordinaria, Prima convocazione

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 09:00 in questo Comune, convocatosi il Consiglio Comunale a cura del Presidente GIUSEPPE EUSEBIO MAGNANI, con avviso scritto che è stato consegnato a norma di legge, come risulta da sua dichiarazione, si è riunito il Consiglio Comunale, in Videoconferenza ai sensi dell'art.73 del D.L. n.17 Marzo 2020, sotto la presidenza del PRESIDENTE DEL C.C. GIUSEPPE EUSEBIO MAGNANI

Risultano

Costantino Antonio	P
PRE CERUTI ANNA MARIA LUISA	P
LEZZI MARCO	P
GAGLIAZZI NATALINO	P
VIOLA MARGHERITA	P
FRANCHINI ANDREA ROMANO	A
SCARCELLA ANTONIO	A
Bologna Helena	P
BELTRAMINI ELENA	A
SONSO GNO MASSIMILIANO	A
MAZZUCCO DAVIDE	A
MAGNANI GIUSEPPE EUSEBIO	P
NAI ELENA	A

Assessori Esterni

Con l'intervento del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Angela Maria Natale.
Il Presidente, premesso che essendo i Consiglieri Comunali assegnati al Comune in numero di 13 ed i presenti in numero di 7, l'adunanza è legale ai sensi del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla seguente proposta, che è stata notificata ai consiglieri nei modi di legge e da ventiquattro ore depositata nella sala delle adunanze.

CITTA' DI GAMBOLO' – Delibera di C.C. N. 34 DEL 30-06-2021

Viene illustrata l'unita relazione-proposta che, unitamente ai pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del vigente T.U.E.L., forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente il Presidente invita i Consiglieri a formulare i propri interventi su questo punto.

Il Sindaco, Dott. Antonio Costantino, illustra la proposta di deliberazione di cui al punto 7) dell'OdG " *Approvazione Tariffe Tari Anno 2021 ed Interventi Emergenza Covid* " dando lettura di un documento – Intervento del Sindaco All.1, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Non essendovi altri interventi da parte dei Consiglieri Comunali,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Passa a votazione che, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Costantino Antonio	Presente in videoconferenza	Favorevole
PRE CERUTI ANNA MARIA LUISA	Presente in videoconferenza	Favorevole
LEZZI MARCO	Presente in videoconferenza	Favorevole
GAGLIAZZI NATALINO	Presente in videoconferenza	Favorevole
VIOLA MARGHERITA	Presente in videoconferenza	Favorevole
FRANCHINI ANDREA ROMANO	Assente	
SCARCELLA ANTONIO	Assente	
Bologna Helena	Presente in videoconferenza	Favorevole
BELTRAMINI ELENA	Assente	
SONSO GNO MASSIMILIANO	Assente	
MAZZUCCO DAVIDE	Assente	
MAGNANI GIUSEPPE EUSEBIO	Presente in videoconferenza	Favorevole
NAI ELENA	Assente	

Per un totale di:

- Voti Favorevoli 7

- Voti Contrari 0
- Astenuti 0

Visto il risultato della votazione

DELIBERA

- 1) Di approvare la proposta di deliberazione di cui in premessa che, unitamente ai pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000, costituisce la presente deliberazione

Di dichiarare, con separata e successiva votazione, la presente deliberazione , stante l'urgenza ed i seguenti risultati della votazione, immediatamente eseguibile:

Costantino Antonio	Presente in videoconferenza	Favorevole
PRECERUTI ANNA MARIA LUISA	Presente in videoconferenza	Favorevole
LEZZI MARCO	Presente in videoconferenza	Favorevole
GAGLIAZZI NATALINO	Presente in videoconferenza	Favorevole
VIOLA MARGHERITA	Presente in videoconferenza	Favorevole
FRANCHINI ANDREA ROMANO	Assente	
SCARCELLA ANTONIO	Assente	
Bologna Helena	Presente in videoconferenza	Favorevole
BELTRAMINI ELENA	Assente	
SONSOGNO MASSIMILIANO	Assente	
MAZZUCCO DAVIDE	Assente	
MAGNANI GIUSEPPE EUSEBIO	Presente in videoconferenza	Favorevole
NAI ELENA	Assente	

Per un totale di:

- Voti Favorevoli 7
- Voti Contrari 0
- Astenuti 0

Si da atto che tutti gli interventi dei Consiglieri Comunali inerenti il presente argomento sono integralmente conservati in apposito file audio agli atti del Comune.



Comune di Gambolò

Provincia di Pavia

SERVIZIO: SERVIZIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021 ED INTERVENTI EMERGENZA COVID

VISTI

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)
- l'articolo 1, comma 1, della Legge 481/1995 che prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...)nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e nello specifico:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651 della Legge 147/2013, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- Il comma 653, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;
- il comma 654, a mente del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”*;
- il comma 682, a mente del quale *“..Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del d. Lgs. N.446/1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, fra l'altro:*
 1. per quanto riguarda la TARI

- a) *i criteri di determinazione delle tariffe;*
- b) *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- c) *la disciplina delle riduzioni tariffarie*
- d) *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- e) *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

VISTI inoltre

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

RICHIAMATE quindi,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021”*, e in particolare l'art. 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *“... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *“...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”*, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 57/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*;
- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 27/03/2020, avente ad oggetto: *“chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio 443/2019/r/(MTR) integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, avente ad oggetto: *“adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione rifiuti, differenziati, assimilati, integrata dei anche urbani ed alla luce dell'emergenza da covid-19”*;

- - la deliberazione dell'ARERA n. 238 del 23/06/2020, ad oggetto: “adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di rifiuti, investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, assimilati, 2020-2021 urbani e per il periodo tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19”;
- - la deliberazione dell'ARERA n. 493 del 24/11/2020, ad oggetto: “aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021” (nel caso di PEF 2021)”;

DATO ATTO che, all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Gambolò, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, per cui, nell'assenza, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

RICHIAMATO il Piano finanziario TARI 2021 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, validato dall'organo territorialmente competente e sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale del 30/06/2021, con proposta n. 38 del 25/06/2021, il cui costo rispetta il limite di crescita delle tariffe, previsto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 e dalle indicazioni fornite nell'ambito delle linee guida per la compilazione del PEF 2021;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, “fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, in base alla quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a

seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire a) in parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe ed in parte b) spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

RITENUTO quindi necessario confermare gli interventi già adottati nelle determinazioni delle tariffe TARI degli anni precedenti, al fine di calmierare gli aumenti che deriverebbero nei confronti delle categorie: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub (2.22); mense, birrerie, hamburgerie (2.23); bar, caffè, pasticcerie (2.24); ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio (2.27); a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, derogando ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, sulla base di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, e nello specifico applicando alle cat. indicate al punto precedente coefficienti ridotti rispetto ai minimi previsti dal D.P.R. 158/1999,

RILEVATO che l'art. 57-bis, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 124/2019 ha esteso la proroga dell'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;

PRESO ATTO dunque dei coefficienti Ka e Kb adottati per le utenze domestiche e non domestiche a base del calcolo delle tariffe per l'anno 2021, come indicati nelle tabelle sottostanti;

RITENUTO inoltre prevedere per le utenze domestiche relative alle unità immobiliari tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti, che venga applicata una tariffa unitaria basata soltanto sul metro quadrato;

CONSIDERATO che il percorso avviato per la definizione del PEF 2021 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2019;

CONSIDERATO che il

- d.P.R. 27/04/1999, n. 158 prevede che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo criteri razionali;
- il gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2021 ammonta a euro 1.325.234,74 così ripartito:
 - o utenze domestiche 78,00 %
 - o utenze non domestiche 22,00 %;

PRESO ATTO delle riduzioni ed agevolazioni a carico delle utenze domestiche e non domestiche, previste dal vigente regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTO l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di *“efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali”* il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole sull'efficacia delle delibere adottate dal 2020;

RICHIAMATI:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

RILEVATO che ai sensi della predetta normativa e delle indicazioni contenute nella circolare n. 2/DF/2019, la mancata pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet ministeriale, non incide sull'applicabilità delle aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione dell'operare del meccanismo di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, in virtù del quale in caso di mancata approvazione entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ma che si ritiene necessario procedere alla trasmissione della presente deliberazione in quanto assunta in forza della facoltà indicata dal D.L. n.34/2020 convertito con modificazioni dalla L. del 17 luglio 2020 n. 77 che modifica l'art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L.24 aprile 2020 n. 27;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che il termine per la deliberazione delle tariffe TARI anno 2021 è stato fissato al 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 30 del dl 41/2020;

RITENUTO , quindi, in coerenza con la facoltà di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 1 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 di approvare per l'anno 2021, le tariffe TARI come di seguito indicato;

Tariffa utenza domestica		KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	0,80	0,60	0,728804	56,282136
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	0,94	1,40	0,856344	131,324986
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	1,05	1,80	0,956555	168,846410
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	1,14	2,20	1,038545	206,367835
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	1,23	2,90	1,120536	272,030328
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU'	1,30	3,40	1,184306	318,932109

	COMPONENTI				
1 .7	USO DOMESTICO-IMMOBILI A DISPOSIZIONE	1,14	0,00	1,038545	0,000000

Tariffa utenza non domestica		KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	0,55	4,28	0,935583	1,137129
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	0,51	4,20	0,867540	1,115875
2 .4	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	0,76	6,25	1,292805	1,660528
2 .6	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,51	2,82	0,867540	0,749230
2 .7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1,64	13,45	2,789739	3,573457
2 .8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,95	8,88	1,616007	2,359278
2 .9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,25	10,22	2,126325	2,715296
2 .11	UFFICI,AGENZIE	1,52	12,45	2,585611	3,307772
2 .12	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,61	5,03	1,037646	1,336393
2 .13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	1,41	11,55	2,398495	3,068656
2 .14	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	1,80	14,78	3,061908	3,926817
2 .15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	0,83	6,81	1,411880	1,809311
2 .17	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	1,09	8,95	1,854155	2,377876
2 .18	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	0,82	6,76	1,394869	1,796027
2 .19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	1,09	8,95	1,854155	2,377876
2 .20	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,38	3,13	0,646402	0,831592
2 .21	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,55	4,50	0,935583	1,195580
2 .22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	4,45	36,53	7,569719	9,705456
2 .23	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	3,88	31,82	6,600114	8,454082
2 .24	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	3,16	25,95	5,375351	6,894514
2 .25	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	2,02	16,55	3,436142	4,397079
2 .26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,54	12,60	2,619633	3,347625
2 .27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO	5,73	47,00	9,747076	12,487174

Tariffa aree scoperte

La tariffa applicabile alle aree scoperte operative delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al 50% della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra l'attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa.

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

RILEVATO che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021;

DATO ATTO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, ha portato ad una grave situazione di disagio economico e sociale per attività e famiglie, avviata nel 2020 e che tuttora si protrae e la cui durata non è prevedibile;

CONSIDERATO che i DPCM emanati a dicembre 2020 e gennaio 2021 hanno prorogato nel 2021 l'obbligo di chiusura di diverse attività o la limitazione allo svolgimento delle stesse in base alle zone individuate periodicamente;

RITENUTO, in considerazione della suddetta situazione emergenziale, per le attività economiche che a livello locale risultano colpite da chiusure o restrizioni o penalizzazioni a causa dell'emergenza Covid-19 e tenuto conto delle norme che determinano le misure di distanziamento sociale che comportano un'incidenza minore della potenzialità di produrre rifiuti, dover prevedere, per l'anno in corso, con la presente deliberazione le seguenti agevolazioni alternative tra loro:

Utenze Non Domestiche:

- a) la cui attività principale rientra nei codici ATECO indicati nell'allegato A) alla presente deliberazione, agevolazione del 50% della tariffa parte fissa e variabile ;
- b) la cui attività principale rientra nei codici ATECO indicati nell'allegato B) alla presente deliberazione: agevolazione del 30% della tariffa parte fissa e variabile;
- c) utenze non domestiche, escluse dai provvedimenti di cui ai punti precedenti, che dimostrino di aver riportato un calo dell'attività rilevabile dal fatturato del primo semestre 2021 rispetto a quello relativo al primo semestre 2019 pari o superiore al 25%: agevolazione del 20% della parte fissa e variabile, che sarà oggetto di riparametrazione sulla base delle richieste presentate nel rispetto dei fondi COVID disponibili. La presente agevolazione viene concessa a richiesta degli interessati, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, entro il termine del 31/10/2021.

RITENUTO in considerazione che le restrizioni imposte alle attività produttive hanno inciso di riflesso sulla situazione economica e sociale delle famiglie del territorio, e della presenza di una quota di avanzo di amministrazione 2020 vincolato a concedere agevolazioni tari, sia possibile procedere anche per le utenze domestiche alla concessione di agevolazioni e riduzioni tariffarie, come di seguito indicato, applicate per l'anno in corso in alternativa tra loro:

Utenze Domestiche:

- a) agevolazione del 4% della tariffa fissa e variabile alle utenze domestiche iscritte negli elenchi della TARI alla data di elaborazione degli avvisi di pagamento;
- b) utenze domestiche assegnatarie dei buoni alimentari erogati dal Comune di Gambolò con deliberazioni n. 52/2020, 70/2020, 75/2020, 178/2020, 7/2021, 74/2021, agevolazione del 100% della tariffa parte fissa e variabile;

- c) Utenze domestiche con valore ISEE in corso di validità inferiore ad Euro 12.000,00, agevolazione del 30% che sarà oggetto di riparametrazione sulla base delle richieste presentate, nel rispetto dei fondi COVID disponibili. La presente agevolazione viene concessa a richiesta degli interessati, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, entro il termine del 31/10/2021.

ACCERTATO che le agevolazioni sopra indicate comporteranno un minor introito a titolo di TARI nel corrente anno e che tale minor gettito sarà finanziato, rispettivamente, dal fondo per le riduzioni previste a favore delle attività economiche ai sensi dell'articolo 6 del dl 73/2021 (riduzioni Sostegni Bis - Covid 19) e dell'avanzo per agevolazioni Tari di cui al risultato di amministrazione al 31.12.2020 approvato in sede di rendiconto 2020;

VISTA la disciplina di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

DATO ATTO che la situazione attuale, che ha portato ad un differimento dei termini per l'approvazione delle tariffe, costituisce motivo e volontà dell'Amministrazione di prorogare i termini di pagamento della TARI per l'anno 2021 come di seguito indicato:

- 1° rata scadenza 30/09/2021
- 2° rata scadenza 30/11/2021
- 3° rata scadenza 28/02/2022

Con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 31/12/2021;

VISTO il D.lgs n. 267/2000;

VISTO il D.lgs n. 118/2011

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

SI PROPONE

- 1) per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi per intero richiamate, di approvare per l'anno 2021, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le seguenti tariffe TARI:

Tariffa utenza domestica		KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	0,80	0,60	0,728804	56,282136
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	0,94	1,40	0,856344	131,324986
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	1,05	1,80	0,956555	168,846410
1 .4	USO DOMESTICO- QUATTRO COMPONENTI	1,14	2,20	1,038545	206,367835
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	1,23	2,90	1,120536	272,030328

1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	1,30	3,40	1,184306	318,932109
1 .7	USO DOMESTICO- IMMOBILI A DISPOSIZIONE	1,14	0,00	1,038545	0,000000

Tariffa utenza non domestica		KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CU	0,55	4,28	0,935583	1,137129
2 .3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	0,51	4,20	0,867540	1,115875
2 .4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,76	6,25	1,292805	1,660528
2 .6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,51	2,82	0,867540	0,749230
2 .7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1,64	13,45	2,789739	3,573457
2 .8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,95	8,88	1,616007	2,359278
2 .9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,25	10,22	2,126325	2,715296
2 .11	UFFICI, AGENZIE	1,52	12,45	2,585611	3,307772
2 .12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,61	5,03	1,037646	1,336393
2 .13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	1,41	11,55	2,398495	3,068656
2 .14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,80	14,78	3,061908	3,926817
2 .15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI	0,83	6,81	1,411880	1,809311
2 .17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, B	1,09	8,95	1,854155	2,377876
2 .18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRA	0,82	6,76	1,394869	1,796027
2 .19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,09	8,95	1,854155	2,377876
2 .20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,38	3,13	0,646402	0,831592
2 .21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,55	4,50	0,935583	1,195580
2 .22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	4,45	36,53	7,569719	9,705456
2 .23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	3,88	31,82	6,600114	8,454082
2 .24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,16	25,95	5,375351	6,894514
2 .25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM	2,02	16,55	3,436142	4,397079
2 .26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,54	12,60	2,619633	3,347625
2 .27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLI	5,73	47,00	9,747076	12,487174

Tariffa aree scoperte

La tariffa applicabile alle aree scoperte operative delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al 50% della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria in cui rientra l'attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa.

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

2) di stabilire, per il solo anno 2021, le seguenti agevolazioni alternative tra loro, in favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell'emergenza sanitaria da COVID – 19

- a) per le utenze non domestiche la cui attività principale rientra nei codici ATECO indicati nell'allegato A) alla presente deliberazione, agevolazione del 50% della tariffa parte fissa e variabile ;
- b) per le utenze non domestiche la cui attività principale rientra nei codici ATECO indicati nell'allegato B) alla presente deliberazione: agevolazione del 30% della tariffa parte fissa e variabile;
- c) per le utenze non domestiche, escluse dai provvedimenti di cui ai punti precedenti, che dimostrino di aver riportato un calo dell'attività rilevabile dal fatturato del primo semestre 2021 rispetto a quello relativo al primo semestre 2019 pari o superiore al 25%: agevolazione del 20% della parte fissa e variabile, che sarà oggetto di riparametrazione sulla base delle richieste presentate nel rispetto dei fondi COVID disponibili. La presente agevolazione viene concessa a richiesta degli interessati, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, entro il termine del 31/10/2021.

3) Di stabilire, in considerazione della situazione di disagio economico e sociale che investe le famiglie e della presenza di una quota di avanzo di amministrazione 2020 vincolato a concedere agevolazioni tari, per le utenze domestiche le seguenti agevolazioni applicate in alternativa tra loro per l'anno in corso:

- a) agevolazione del 4% della tariffa fissa e variabile alle utenze domestiche iscritte negli elenchi della TARI alla data di elaborazione degli avvisi di pagamento;
- b) utenze domestiche assegnatarie dei buoni alimentari erogati dal Comune di Gambolò con deliberazioni n. 52/2020, 70/2020, 75/2020, 178/2020, 7/2021, 74/2021, agevolazione del 100% della tariffa parte fissa e variabile;
- c) Utenze domestiche con valore ISEE in corso di validità inferiore ad Euro 12.000,00, agevolazione del 30% che sarà oggetto di riparametrazione sulla base delle richieste presentate, nel rispetto dei fondi COVID disponibili. La presente agevolazione viene concessa a richiesta degli interessati, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, entro il termine del 31/10/2021.

4) di dare atto che le agevolazioni sopra indicate comporteranno un minor introito a titolo di TARI nel corrente anno e che tale minor gettito sarà finanziato, rispettivamente, dal fondo per le riduzioni previste a favore delle attività economiche ai sensi dell'articolo 6 del dl 73/2021 (riduzioni Sostegni Bis - Covid 19) e dell'avanzo per agevolazioni Tari di cui al risultato di amministrazione al 31.12.2020 approvato in sede di rendiconto 2020;

5) di dare altresì atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI approvate con la presente, è pari al 5 %;

6) di stabilire per il corrente anno le seguenti scadenze di pagamento:

- 1° rata scadenza 30/09/2021
- 2° rata scadenza 30/11/2021
- 3° rata scadenza 28/02/2022

Con possibilità di pagamento in unica soluzione entro il 31/12/2021

7) di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

8) di dichiarare l'atto conseguente al presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Gambolò, lì 25-06-2021

L'ASSESSORE PROPONENTE
F.to Costantino Antonio

PARERE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE **OGGETTO:**
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021 ED INTERVENTI EMERGENZA COVID

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con Dlgs 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE.

Il Responsabile di Servizio
F.to RAG. Angela Scaglione



Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con Dlgs 267/2000 e dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, si esprime il seguente parere in ordine alla Regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria della proposta di deliberazione sottoposta al CONSIGLIO COMUNALE.

PARERE Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RAG. Gabriella Moschino
